

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Affari Generali e Supporto Organi

**Regolamento per la trasparenza e pubblicità
della situazione personale, reddituale e
patrimoniale dei titolari di cariche elettive del
Comune di Venezia, degli amministratori e dei
titolari di cariche direttive degli enti
controllati**

(legge 5/7/1982 n. 441 - D. Lgs. 14/3/2013 n. 33)

approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale
n. 23 del 4 marzo 2015

INDICE

CAPO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 - Definizioni

CAPO II - TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI INDIRIZZO POLITICO DEL COMUNE DI VENEZIA

- Art. 3 - Riferimenti normativi
- Art. 4 - Obblighi al momento della assunzione in carica
- Art. 5 - Obblighi durante la carica
- Art. 6 - Obblighi successivi alla cessazione dalla carica
- Art. 7 - Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge, dei figli e dei parenti entro il secondo grado dell'amministratore
- Art. 8 - Modulistica
- Art. 9 - Pubblicità della situazione personale e patrimoniale
- Art. 10 - Diffida ad adempiere ed accertamento delle violazioni

CAPO III - ORGANI DI INDIRIZZO DEGLI ENTI CONTROLLATI DAL COMUNE DI VENEZIA

- Art. 11 - Disciplina

CAPO IV - CARICHE DIRETTIVE NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E NELLE AZIENDE SPECIALI DEL COMUNE DI VENEZIA

- Art. 12 - Obblighi

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 13 - Entrata in vigore

CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) la pubblicità della situazione patrimoniale, reddituale e personale dei titolari di cariche elettive e di indirizzo politico del Comune di Venezia, in attuazione della legge 5 luglio 1982, n. 441 e successive modifiche e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- b) gli obblighi di pubblicazione relativi ai “componenti degli organi di indirizzo” degli enti controllati dal Comune di Venezia, in attuazione dell’art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- c) la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di cariche direttive nelle società partecipate dal Comune di Venezia e delle Aziende Speciali dell’Ente di cui all’art. 114 del decreto legislativo n. 267/2000, in attuazione della legge 5 luglio 1982, n. 441 e successive modifiche.

Art. 2 - Definizioni

1. Sono organi di indirizzo politico del Comune: il Sindaco, i componenti del Consiglio comunale, i componenti della Giunta comunale, i Presidenti e i componenti dei Consigli di Municipalità, **di seguito denominati amministratori**.

2. Ai fini del presente regolamento si considerano organi di indirizzo degli enti controllati di cui al comma 3, tutti i componenti dei rispettivi consigli di amministrazione o l'amministratore unico nel caso in cui sia prevista tale figura in sostituzione dell'organo collegiale, nominati dal Comune di Venezia.

3. Sono “enti controllati” dal Comune di Venezia, ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33:

- a) gli enti pubblici comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dal Comune di Venezia ovvero per i quali il Comune abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente;
- b) gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte del Comune; gli enti costituiti o vigilati dal Comune nei quali siano allo stesso riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- c) le società a partecipazione pubblica di cui il Comune detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria;
- d) le istituzioni, quali organismi strumentali del Comune per l’esercizio di servizi sociali dotati di autonomia gestionale.

CAPO II - TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI INDIRIZZO POLITICO DEL COMUNE DI VENEZIA

Art. 3 - Riferimenti normativi

1. Il presente capo definisce le modalità ed i termini con i quali il Comune di Venezia provvede alla raccolta, pubblicazione e conservazione dei dati riguardanti lo stato patrimoniale, reddituale e personale, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 14,

22 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, del Sindaco, dei componenti del Consiglio comunale, dei componenti della Giunta comunale, dei Presidenti e dei componenti dei Consigli di Municipalità, di seguito denominati "Amministratori".

Art. 4 - Obblighi al momento della assunzione in carica

1. Gli Amministratori, entro tre mesi dalla convalida degli eletti, dalla data della surroga o dalla nomina, sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale del Comune:

a) una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio delle funzioni di amministratore o di sindaco di società;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiale e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al 3° comma dell'art. 4 della Legge n. 659 del 18/11/1981 "Modifiche ed integrazioni alla L. n.195 del 2/5/1974, sul controllo dello Stato al finanziamento di partiti politici" relative agli eventuali contributi ricevuti;

d) il curriculum vitae;

e) una dichiarazione contenente eventuali compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con i fondi pubblici, erogati da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale;

f) una dichiarazione contenente i dati relativi alla assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

g) una dichiarazione contenente altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 lettere a), c), e), f) e g) debbono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e rilasciate sotto la personale responsabilità del dichiarante, ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".

3. Le dichiarazioni di cui al precedente comma devono essere consegnate in originale cartaceo o digitale e trasmesse anche in formato digitale di tipo aperto, al fine di assicurarne la pubblicazione conforme a quanto stabilito dall'art. 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

4. Le dichiarazioni di cui al comma 1 lettere a), c), e) f) e g), debbono essere rese anche in caso di assenza di dati da dichiarare.

5. Dalla dichiarazione del comma 1, lettera c) del presente articolo, sono esonerati gli Assessori non titolari di carica elettiva.

Art. 5 - Obblighi durante la carica

1. Gli Amministratori in carica sono tenuti a depositare annualmente, entro un mese dalla scadenza dell'ultimo termine di legge utile per la presentazione della dichiarazione sui redditi delle persone fisiche, una copia della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché una attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui all'art. 4, comma 1 lett. a).
2. Nel caso le scadenze per la presentazione della dichiarazione dei redditi vengano modificate, i termini di adempimento degli obblighi di cui al precedente comma e al successivo articolo 6 comma 2, sono di conseguenza conformi alle nuove scadenze.
3. Gli Amministratori in carica sono tenuti altresì ad informare immediatamente il Comune di Venezia di ogni evento sopravvenuto che modifichi anche solo in parte le dichiarazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e), f) e g).

Art. 6 - Obblighi successivi alla cessazione dalla carica

1. Gli Amministratori, entro tre mesi dalla cessazione dalla carica per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, depositano una dichiarazione concernente la variazione della situazione patrimoniale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), intervenuta dopo l'ultima dichiarazione presentata.
2. Entro un mese dalla scadenza dell'ultimo termine utile per la presentazione della dichiarazione sui redditi delle persone fisiche, successivo alla data di cessazione della carica, gli stessi Amministratori sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezione degli Amministratori cessati dalla carica per il rinnovo del Consiglio comunale e dei Consigli di Municipalità.

Art. 7 - Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge, dei figli e dei parenti entro il secondo grado dell'amministratore

1. Gli Amministratori all'atto del deposito di cui ai precedenti artt. 4, 5 e 6 sono tenuti a rilasciare un'ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado, ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del Codice Civile, se gli stessi vi consentono.
2. Il mancato consenso del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado è dichiarato dall'Amministratore in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale deve essere indicato il legame di parentela con l'Amministratore, senza l'identificazione personale del coniuge e dei parenti.
3. Il predetto adempimento avviene con le stesse modalità e secondo la stessa formula di cui al comma 2 dell'art. 4.

Art. 8 - Modulistica

1. Le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli sono rese obbligatoriamente su moduli allegati al presente regolamento (allegati A, B, C, D ed E), predisposti dal Settore Affari Generali e Trasparenza e messi a disposizione degli Amministratori dalla Segreteria Generale del Comune.
2. Potranno essere apportate modifiche formali alla modulistica di cui al presente articolo a cura del medesimo Settore Affari Generali e Trasparenza, in relazione ad esigenze tecniche ed operative che dovessero presentarsi.

Art. 9 - Pubblicità della situazione personale e patrimoniale

1. I dati, le informazioni, i documenti e le dichiarazioni di cui agli articoli precedenti, relativi al Sindaco, ai componenti del Consiglio comunale, ai componenti della Giunta comunale, ai Presidenti ed ai componenti dei Consigli di Municipalità, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono pubblicati sul sito internet del Comune nella Sezione "Amministrazione Trasparente", nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali, entro 30 giorni dal termine di presentazione e per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico o del mandato dell'Amministratore.
2. Decorsi i termini di pubblicazione le informazioni e i dati di cui al comma 1, vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
3. Per le sole informazioni concernenti la situazione patrimoniale e ove consentita la dichiarazione del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado, l'obbligo di pubblicazione cessa con il termine dell'incarico o del mandato.
4. Documenti, informazioni e dati oggetto del presente regolamento, sono pubblicati in formati di tipo aperto, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2003 n. 36 e del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e rispettarne l'integrità.

Art. 10 - Diffida ad adempiere ed accertamento delle violazioni

1. Decorsi i termini previsti dai precedenti articoli 4, 5, 6 e 7, senza che gli Amministratori abbiano depositato presso la Segreteria Generale del Comune le dichiarazioni e i documenti ivi previsti, il Dirigente del Settore Affari Generali e Trasparenza ne dà tempestiva informazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.
2. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza diffida gli Amministratori ad adempiere agli obblighi previsti, assegnando un termine di 15 (*quindici*) giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa, dandone informazione al Presidente del Consiglio Comunale per i consiglieri comunali, al Presidente della Municipalità per i consiglieri della propria Municipalità e al Sindaco per gli Assessori, al fine dell'iscrizione dell'argomento relativo, quale informazione, tra gli oggetti all'ordine del giorno della prima seduta dell'organo di cui sono componenti gli Amministratori inadempienti, fatti salvi gli esiti dell'eventuale procedimento sanzionatorio, di cui al comma 4 del presente articolo.

3. Qualora gli Amministratori diffidati non adempiano nel termine assegnato di cui all'art. 10, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza effettua tempestiva segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e al Nucleo di Valutazione dell'amministrazione.

4. L'eventuale provvedimento sanzionatorio comminato dall'autorità amministrativa competente, in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, è pubblicato a cura del Settore Affari Generali e Trasparenza sul sito Internet del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

CAPO III - ORGANI DI INDIRIZZO DEGLI ENTI CONTROLLATI DAL COMUNE DI VENEZIA

Art. 11 Disciplina

1. Le disposizioni di cui al Capo II del presente Regolamento, artt. 4 (esclusa la lettera c) del comma 1), 5, 6 e 7, si applicano ai componenti degli organi di indirizzo degli enti controllati dal Comune di Venezia, e, da questa nominati, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come richiamato dall'art. 22 del medesimo decreto.

2. Gli obblighi di deposito e pubblicazione di cui al comma 1 vanno assolti direttamente dagli enti controllati.

3. Al fine di assicurare la pubblicità di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo, nel sito del Comune di Venezia deve essere inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti controllati, nei quali vanno pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Gli amministratori delle società e degli enti controllati hanno altresì l'obbligo di comunicare al Comune, per il tramite della Società/Ente dove prestano l'incarico, i dati relativi agli incarichi e al trattamento economico complessivo agli stessi spettante, entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento, al fine di porre il Comune di Venezia nella condizione di pubblicare i dati di cui all'art. 22, c. 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5. La comunicazione dei dati di cui al comma 4 deve essere effettuata dal Responsabile della Trasparenza della Società/Ente al Responsabile della Trasparenza del Comune, per il tramite della Direzione Sviluppo Economico e Partecipate per le società partecipate e della Direzione Generale per gli altri enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte del Comune e per gli enti pubblici vigilati.

6. Qualora gli amministratori delle società e degli enti controllati non comunichino al Comune di Venezia il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza effettua tempestiva segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 47, c. 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7. E' fatta salva, in ogni caso, la sanzione prevista dall'art. 22, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2013, consistente nel divieto di erogare somme a qualsiasi titolo, da parte del Comune, in favore degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società partecipate, nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, c. 2.

CAPO IV - CARICHE DIRETTIVE NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E NELLE AZIENDE SPECIALI DEL COMUNE DI VENEZIA

Art. 12- Obblighi

1. Il presente capo disciplina la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di cariche direttive nelle società partecipate dal Comune di Venezia e delle Aziende Speciali dell'Ente, in attuazione della legge 5 luglio 1982, n. 441 e successive modifiche.

2. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), comma 2 e comma 4, e agli artt. 5, 6 e 7, si applicano:

a) ai direttori generali delle società al cui capitale concorra il Comune, per un importo superiore al venti per cento;

b) ai presidenti e direttori generali delle aziende speciali di cui all'art. 114 del D.lgs. n. 267/2000.

3. Gli obblighi di deposito e pubblicazione di cui al presente capo vanno assolti direttamente dalle società partecipate e dalle aziende speciali.

4. I casi di inadempienza, previa diffida della Direzione Sviluppo Economico e Partecipate, sono pubblicizzati nel sito web del Comune di Venezia.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della relativa delibera di approvazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il *“Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri comunale e dei titolari di cariche negli enti collegati”*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 del 7 marzo 1983 e successive modifiche ed integrazioni.